



**REGIONE CALABRIA**

## **REGOLAMENTO REGIONALE**

Regolamento di attuazione di cui all'art.12 della Legge regionale 15 marzo 2023, n. 12 "Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria"

Approvato dalla Giunta regionale  
nella seduta del 10 luglio 2024

Si assegna il numero   6   della serie dei  
Regolamenti regionali dell'anno   2024

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

## **Articolo 1 (Oggetto)**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 12 della Legge regionale 15 marzo 2023, n. 12 (Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria).

## **Articolo 2 (Istituzione e gestione del Catasto)**

1. Il Catasto dei Cammini, di cui all'art. 5 della Legge regionale n. 12/2023 è istituito e aggiornato con provvedimento del Dipartimento competente in materia di Turismo.

2. Il Catasto, tenuto presso il Dipartimento competente in materia di turismo, è costituito da una banca dati digitale collegata ad un sistema informativo geografico regionale contenente i principali elementi identificativi, territoriali e descrittivi di ciascun percorso, che è individuato con un codice univoco.

3. Il Catasto, liberamente consultabile, è disponibile on line in apposita sezione del sito web istituzionale del Dipartimento competente in materia di turismo.

4. Il Catasto comprende le seguenti informazioni per ciascun Cammino:

- a) il tracciato del percorso con indicazione di comuni e province attraversati;
- b) i principali beni culturali (storici, architettonici, archeologici), naturalistici, ambientali e paesaggistici lungo il percorso o in prossimità dello stesso;
- c) i servizi di supporto (le aree attrezzate per la sosta, i punti informativi e i centri di accoglienza, informazione e assistenza), le strutture turistico ricettive (alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e albergo diffuso) e i punti di ristoro lungo il Cammino o nelle vicinanze;
- d) le sorgenti, le fontane di acqua potabile e i fontanili lungo il percorso;
- e) la tipologia prevalente di ambiente e paesaggio su cui si sviluppa il percorso;
- f) le principali caratteristiche morfologiche del paesaggio (fondovalle, crinale, mezza costa, pendice o pianura) e del fondo attraversato (sterrato, roccia, naturale e artificiale);
- g) le condizioni di percorribilità e lo stato della segnaletica, da aggiornare ogni volta che si procede alla manutenzione della viabilità;
- h) l'interesse prevalente del percorso (storico, culturale, spirituale, naturalistico, ambientale, turistico);
- i) l'eventuale attraversamento di terreni su fondo privato;
- l) la presenza di strade statali, regionali, provinciali, comunali e vicinali;
- m) il soggetto preposto alla manutenzione della viabilità;
- n) il sito web ufficiale del Cammino.

5. I Cammini di cui all'art. 2, comma 3, lettere dalla a) alla e) della Legge regionale n. 12/2023 sono inseriti nel Catasto ai sensi dell'art. 2 comma 5 della l.r. 12/2023.

6. I Cammini di cui all'art. 2, comma 3, lettere f) e g) sono inseriti nel Catasto a seguito della procedura di riconoscimento di cui all'art. 4 del presente Regolamento. Entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento ufficiale di riconoscimento, il Dipartimento competente in materia di Turismo provvede all'aggiornamento del Catasto.

### Articolo 3 (Requisiti minimi per il riconoscimento)

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 4 del presente Regolamento, oltre a quanto previsto dall'art. 2 comma 2 e dall'art. 4 comma 2 della Legge regionale n.12/2023, i Cammini devono presentare i seguenti requisiti infrastrutturali minimi:

- a) il Cammino deve favorire il transito su strade secondarie e a bassa percorrenza, prevedere tratti pubblici o privati in cui sia garantita la percorribilità a piedi in sicurezza, con tratti stradali asfaltati che non devono essere superiori al 40% del percorso totale;
- b) il percorso fisico deve essere preferibilmente lineare punto-punto anche se non è esclusa la possibilità di un percorso ad anello, specialmente ove ciò sia motivato da elementi di natura fisico geografica (ad esempio aree montuose o collinari, laghi) o da altre ragioni documentabili (ad esempio itinerari legati a eventi bellici, a punti di interesse enogastronomico, a ricognizioni esplorative storicamente documentate ecc.);
- c) il percorso deve essere articolato in tappe, la cui lunghezza deve essere percorribile nell'arco massimo di una giornata;
- d) il Cammino deve presentare una lunghezza minima di 50 km ed essere articolato in almeno 3 tappe;
- e) si deve prevedere la presenza di segnaletica (orizzontale e/o verticale) per ogni tappa e devono essere evidenziati i collegamenti con altri cammini ed eventuale variante per persone disabili o con mobilità ridotta;
- f) devono essere individuabili – mediante apposita rilevazione – i servizi di supporto ai camminatori in corrispondenza di ogni tappa ed in particolare i servizi di alloggio e ristoro;
- g) il Cammino deve essere georeferenziato e la traccia deve essere disponibile sul sito del Cammino;
- h) il Cammino deve prevedere un proprio sito web ufficiale.

2. In funzione della tipologia di tratto di cui si compongono, i Cammini devono garantire i servizi minimi di supporto ai fruitori, in termini di assistenza e accoglienza. Per servizi minimi di accoglienza sono da intendersi le strutture turistico-ricettive riconosciute ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente (alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta, albergo diffuso, etc.) e i punti di ristoro. I servizi di accoglienza devono essere situati a una distanza massima fra loro di 35 km lungo il percorso e devono ricadere nelle fasce laterali di rispetto entro 3000 metri per lato. Per servizi minimi di assistenza sono da intendersi quelli che garantiscono la totale fruizione in sicurezza del percorso, quali, tra l'altro, i punti prelievo dell'acqua potabile, gli spazi per la sosta temporanea eventualmente attrezzati con tettoie, punti di informazione e assistenza, le aree di copertura del servizio di telefonia mobile e, laddove questa assente o non pienamente garantita, postazioni radio per richiesta soccorso. I servizi minimi di assistenza devono essere presenti in ogni tappa che compone il Cammino e risultare adeguati alle caratteristiche del percorso e dell'utenza.

3. Il soggetto gestore dei cammini di cui all'art. 3 della Legge regionale n. 12/2023, ove lo stesso non si costituisca nella forma del Consorzio di gestione di cui all'art. 3 comma 2 lettera d) della Legge regionale n. 12/2023, può essere ricompreso nelle seguenti fattispecie:

- a) Enti locali. In relazione all'ambito territoriale in cui insiste il Cammino e alle relative competenze amministrative i soggetti gestori possono essere individuati nelle Province e nei Comuni, singoli o in forma associata. Rientrano in quest'ultima fattispecie le Unioni di Comuni, le Unioni di Comuni montani, i Consorzi, nonché i patti associativi fra Comuni per l'espletamento di progetti e/o servizi di interesse comune comunque definiti (patti territoriali, convenzioni, conferenze dei sindaci, ecc.);
- b) Enti gestori delle aree naturali protette regionali ed Enti parco regionali e nazionali. La fattispecie è applicabile nel caso in cui il percorso sia ricompreso integralmente nell'ambito

territoriale dell'area protetta. I soggetti gestori in tal caso sono gli Enti Parco regionali riconosciuti ai sensi della Legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 - Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità o sulla base di altre norme regionali e nazionali specifiche;

c) Associazioni Pro Loco di cui alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco) o sulla base di norme regionali specifiche;

d) Gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea nell'ambito della programmazione comunitaria dei fondi SIE per lo sviluppo rurale, con riferimento a cammini che insistono nell'ambito del territorio di competenza;

e) Associazioni rappresentative del settore turistico, culturale, sportivo ed agricolo che perseguono, senza scopo di lucro, finalità connesse alla valorizzazione e promozione del territorio e alle attività previste dalla Legge regionale n. 12/2023;

f) Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della normativa nazionale vigente;

g) Enti e associazioni del Terzo settore di cui all'art. 4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., inclusi gli enti religiosi civilmente riconosciuti limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i..

4. I soggetti gestori del Cammino assumono la gestione diretta del Cammino, che è svolta per mezzo di strutture organizzative interne, chiaramente individuate, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, provviste di idoneo personale tecnico e in grado di assolvere le disposizioni previste dalla normativa vigente.

5. Per le finalità di cui al comma 4, i soggetti gestori mettono a disposizione adeguate risorse interne ai propri uffici, identificando compiti e responsabilità, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti e la capacità, in termini di appropriatezza, pertinenza, efficienza ed efficacia, di attuare concretamente le azioni previste e le attività progettate.

6. I Consorzi di gestione di cui all'art. 3 comma 2 lettera d) della L.R. 12/2023 si configurano come soggetti a carattere associativo, costituiti su base volontaria legalmente riconosciuta ai sensi della normativa vigente fra i soggetti di cui art. 3 comma 2 lettere dalla a) alla c) della L.R. 12/2023.

7. I Consorzi di gestione devono assicurare il rispetto dei seguenti requisiti:

a) non perseguimento di fini di lucro;

b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dai cammini o dal sistema di rete di cammini;

c) costituzione di una struttura organizzativa adeguata allo scopo per cui è sorta, il cui funzionamento deve essere normato nello statuto di costituzione di cui alla lettera d);

d) costituzione con atto pubblico sulla base di uno statuto che preveda almeno i seguenti elementi:

1) oggetto e finalità;

2) sede legale;

3) durata;

4) soggetti partecipanti ed eventuale suddivisione in categorie di soci (pubblici/privati);

5) modalità per l'adesione di nuovi soci;

6) modalità di cessazione, recesso, decadenza ed esclusione;

7) patrimonio: modalità di conferimento e gestione, fermo restando l'obbligo di non distribuzione di utili;

8) fonti e modalità di finanziamento delle attività del Consorzio, modalità di riparto degli oneri;

9) organi del Consorzio: composizione, funzioni e competenze;

10) regolamentazione delle modalità organizzative;

e) identificazione di un soggetto Capofila del Consorzio, incaricato di gestire i rapporti con la Regione e assumere la responsabilità legale e finanziaria.

8. Il soggetto gestore del Cammino di cui all'art. 3 comma 2 della Legge regionale n. 12/2023 ha la responsabilità legale, finanziaria e morale per la gestione e il funzionamento del Cammino.

9. I cammini di interesse regionale riconosciuti ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere da a) a e) della L.R. n. 12/2023 devono provvedere ad adeguarsi alle disposizioni di cui al presente Regolamento entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

#### **Articolo 4** **(Procedura per il riconoscimento dei Cammini)**

1. Il riconoscimento dei Cammini di cui all'art. 2 comma 3 lettera f) della Legge regionale n. 12/2023 avviene su istanza dei soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della Legge regionale n. 12/2023, che presentano apposita domanda di riconoscimento di un Cammino di interesse regionale.

2. La domanda di riconoscimento di cui al comma 1 è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che si propone quale ente gestore del Cammino e predisposta sulla base di apposita modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale del Dipartimento competente in materia di turismo.

3. La domanda di riconoscimento di cui al comma 1 è presentata al Dipartimento competente in materia di turismo e può essere predisposta durante l'intero corso dell'anno.

4. La domanda di riconoscimento di cui al comma 1, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dalla necessaria documentazione, prevista all'art. 4 comma 2 della Legge regionale n. 12/2023.

5. La domanda di riconoscimento di cui al comma 1 è sottoposta ad istruttoria tecnica da parte del Settore competente in materia di Cammini che può richiedere integrazioni alla documentazione presentata se ritenuto opportuno.

6. La Giunta regionale, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria tecnica di cui al comma 5, riconosce con propria deliberazione il soggetto gestore/Consorzio di gestione, contestualmente al riconoscimento del Cammino di interesse regionale, entro il termine di 60 giorni. I relativi atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

7. Ai fini del riconoscimento dei Cammini:

- a) qualora il percorso preveda tratti di strada di proprietà pubblica, l'affidamento della relativa gestione deve avvenire nel rispetto della normativa applicabile;
- b) qualora il percorso preveda tratti di strada di proprietà privata, occorre formalizzare gli accordi anche con i relativi proprietari;
- c) qualora il percorso attraversi aree naturali protette – e ove il soggetto richiedente il riconoscimento non sia lo stesso ente gestore – occorre acquisire il parere dei soggetti gestori di tali aree.

8. I Cammini di cui all'art. 2 comma 3 lettera g) della legge regionale n.12/2023, sono riconosciuti su iniziativa della Giunta regionale previo parere positivo del Coordinamento dei Cammini di cui all'art. 11 della Legge regionale n. 12/2023 sulla base di una relazione dettagliata e motivata che, oltre ai requisiti indicati nell'art. 3 del presente Regolamento, illustri le caratteristiche storiche, culturali e tradizionali del Cammino. La relazione è predisposta dal Dipartimento competente in materia di turismo.

## **Articolo 5** **(Obblighi dei soggetti gestori)**

1. I soggetti gestori, nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto della programmazione strategica turistica regionale, assicurano:

- a) una visione e gestione unitaria di tutti gli aspetti inerenti la gestione del percorso, sia dal punto di vista dell'infrastruttura (manutenzione ordinaria e straordinaria), sia dal punto di vista delle attività di informazione, promozione e comunicazione, che interessano le relazioni fra i portatori di interesse del territorio attraversato dal Cammino e le relazioni degli stessi con gli operatori economici (tour operator, agenzie, ecc.) nonché con il più vasto pubblico dei fruitori del Cammino;
- b) l'importanza del coinvolgimento nella governance del Cammino dei Distretti turistici/DMO competenti per territorio, in relazione al loro ruolo strategico nella gestione delle destinazioni turistiche della Calabria, in quanto strutture responsabili del coordinamento e dell'organizzazione dei servizi, del marketing e della comunicazione;
- c) l'importanza della presenza congiunta e coordinata nell'organismo di governance dei soggetti, per lo più di natura pubblica, aventi titolo - in quanto proprietari o concessionari o in forza di diritti reali - per operare sui terreni interessati dal Cammino.

2. I soggetti gestori uniformano la propria attività organizzativa e funzionale nel rispetto dei seguenti principi e criteri fondamentali:

- a) economicità, efficienza, efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa ai fini della razionalizzazione e controllo della spesa;
- b) responsabilizzazione e formazione del personale nonché flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane al fine di assicurare l'adeguamento delle capacità, delle attitudini professionali dei dipendenti nonché dei servizi alle esigenze operative;
- c) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e, ove necessario, con gli orari delle amministrazioni pubbliche nonché con quelli del lavoro privato.

3. I soggetti gestori sono tenuti a progettare puntualmente le attività di gestione, anche mediante l'adozione di Piani pluriennali di gestione. Le principali attività di gestione riguardano:

- a) la manutenzione ordinaria, intesa come quella serie di interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione per mantenere in efficienza l'infrastruttura e la relativa segnaletica; si tratta di lavorazioni che hanno carattere ordinario e che generalmente si ripetono ogni anno;
- b) la manutenzione straordinaria, intesa come l'insieme delle attività finalizzate a rinnovare e sostituire parti anche strutturali dell'infrastruttura e della relativa segnaletica e a realizzare o integrare altri servizi senza alterare i volumi, le superfici e la destinazione d'uso;
- c) attività finalizzate a garantire l'accessibilità in regime di sicurezza e adottare gli interventi atti ad assicurare la fruibilità, ove possibile, alle persone con disabilità, sia attraverso azioni di informazione e comunicazione (ad esempio adeguamento del sito internet) sia con interventi di carattere infrastrutturale (ad esempio segnaletica specifica);
- d) attività di gestione amministrativa intesa come l'insieme di tutte le attività di natura organizzativa dell'ente gestore e del Cammino riconosciuto;
- e) attività di marketing, intese come l'insieme di azioni immateriali mirate alla valorizzazione del Cammino, come la promozione e comunicazione attraverso campagne di informazione e le attività di animazione e sensibilizzazione alla fruizione dei cammini, nonché distribuzione e commercializzazione di eventuali prodotti associati al Cammino.

4. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario del Cammino nonché alle attività di cui al comma 3, sono a carico dei rispettivi gestori e non possono comunque gravare sul bilancio regionale.
5. I soggetti gestori promuovono l'utilizzo di un unico logo da parte di tutte le strutture di accoglienza e di tutti i servizi presenti sugli itinerari e sui percorsi afferenti il Cammino.
6. I Cammini devono rispondere alle caratteristiche di sicurezza per le diverse tipologie di fruizione, così come definite negli articoli da 6 a 9 del presente Regolamento.

## **Articolo 6 (Sicurezza e fruizione dei Cammini)**

1. I soggetti gestori dei Cammini devono garantire l'accessibilità degli utenti in sicurezza.
2. La fruizione in sicurezza dei cammini è assicurata, unitamente ai fattori tecnici, organizzativi e infrastrutturali, anche attraverso l'allestimento e la disposizione di opportuna segnaletica direzionale ed informativa unificata, costituita, tra l'altro, da pannelli turistici descrittivi, segnali turistici verticali e orizzontali e pittogrammi, apposti secondo le specifiche tecniche di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
3. La segnaletica, unificata e funzionale, ai sensi della vigente normativa CAI, fornisce agli escursionisti e alle guide/ accompagnatori tutte le indicazioni necessarie per:
  - a) percorrere in sicurezza i Cammini regionali;
  - b) valorizzare ed individuare le caratteristiche paesaggistico-ambientale, storico-culturali, religiose o sportive del territorio dove è situato il percorso;
  - c) individuare i punti tappa, le aree attrezzate per la sosta, le strutture ricettive, i punti di ristoro, i centri accoglienza, le aree di soccorso e i punti dove potersi rifornire di acqua potabile.
4. I responsabili della gestione della viabilità dei Cammini favoriscono il superamento delle barriere fisiche per gli utenti con esigenze speciali.
5. Qualora i controlli o le segnalazioni evidenzino anomalie potenzialmente pericolose occorre intervenire immediatamente e ripristinare un livello di sicurezza adeguato alla categoria di percorso.
6. Ai fini della sicurezza, devono essere attentamente valutati ed eventualmente esclusi i tratti di percorso con le seguenti caratteristiche:
  - a) fondo estremamente irregolare con sali-scendi molto ravvicinati;
  - b) pendii particolarmente ripidi o lungo la linea di massima pendenza, scarpate rocciose, ghiaioni e altri tratti pericolosi o con rischio di erosione;
  - c) zone umide, zone franose, zone sensibili e altri terreni instabili;
  - d) attraversamenti di colture in atto e pascoli.
7. Il soggetto gestore deve riportare le norme di comportamento su appositi pannelli installati lungo in percorso e sui materiali promozionali e divulgativi (cartografie, mappe, guide e siti web).

## **Art. 7 (Fruizione multipla)**

1. La fruizione multipla (a piedi, in bicicletta, a cavallo e con altro mezzo di trasporto alternativo non motorizzato), ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 12/2023 è di norma liberamente consentita su tutti i Cammini riconosciuti, ad eccezione dei casi in cui, per determinate caratteristiche fisiche degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, i soggetti competenti, ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento, in accordo con gli enti interessati, sentito il Coordinamento dei Cammini di Calabria di cui all'art. 11 della Legge regionale n. 12/2023, definiscono le specifiche modalità di fruizione degli stessi.

## **Art. 8** **(Fruizione in bicicletta)**

1. La fruizione dei percorsi con bicicletta, anche a pedalata assistita (e-bike) o con mountain bike (mtb) è di norma consentita su tutti i percorsi a condizione che presentino caratteristiche fisiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.
2. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisiche (tra cui, in particolare, l'elevata pendenza, la larghezza limitata, la particolare tipologia di fondo) tali da impedire di fatto la fruizione multipla o da renderla difficoltosa anche ai fini della sicurezza degli utenti, il soggetto gestore provvede, nell'ambito della pianificazione delle modalità di frequentazione del percorso e in accordo con gli enti territorialmente competenti, a:
  - a) interdire la fruizione con biciclette, e-bike e mountain bike, qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tali modalità di utilizzo sia significativa rispetto alla totalità del percorso. I soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento o i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di riportare su tali percorsi il simbolo di divieto per biciclette, e-bike e mountain bike;
  - b) consentire la fruizione con biciclette, e-bike e mountain bike, qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tale modalità di utilizzo sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo il transito con il mezzo a mano nei tratti in cui l'interferenza con altri utenti sia difficoltosa. I soggetti competenti, ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento, o i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di apporre, su tali percorsi, le specifiche avvertenze e segnalazioni di pericolo destinate alla sicurezza degli escursionisti, tra le quali l'obbligo di portare il mezzo a mano per determinati tratti;
  - c) destinare il percorso ad attività diverse dall'escursionismo sia a piedi che in biciclette, e-bike e mountain bike, in conformità alla legislazione vigente in materia.
3. Le limitazioni di cui al presente articolo possono riguardare, previe intese, anche i Cammini riconosciuti presenti all'interno di Aree naturali protette.

## **Art. 9** **(Fruizione a cavallo)**

1. La fruizione dei percorsi dei cammini a cavallo è di norma consentita su tutti i percorsi a condizione che presentino caratteristiche fisiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.
2. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisiche tali da impedire la fruizione multipla o da renderla difficoltosa, ai fini della sicurezza degli utenti, il soggetto gestore può, nell'ambito della pianificazione delle modalità di frequentazione del percorso e in accordo con i comuni interessati:
  - a) interdire la fruizione a cavallo qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tali modalità di utilizzo sia significativa rispetto alla totalità del percorso. I soggetti competenti, ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento, o i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di riportare su tali percorsi il simbolo di divieto di transito a cavallo;
  - b) consentire la fruizione a cavallo qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tale modalità di utilizzo sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo il transito a piedi accompagnando il cavallo nei punti in cui l'interferenza con altri utenti sia difficoltosa. I soggetti competenti, ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento, o i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di apporre, su tali percorsi, le specifiche avvertenze e segnalazioni ai fini della sicurezza degli escursionisti, tra le quali l'obbligo di accompagnare a piedi il cavallo per determinati tratti.
3. Le limitazioni di cui al presente articolo possono riguardare, previe intese, anche i Cammini riconosciuti presenti all'interno di Aree naturali protette.

## Articolo 10 (Caratteristiche tecniche della segnaletica)

1. La segnaletica può essere verticale oppure orizzontale e fornisce indicazioni sulle destinazioni e sulle località raggiungibili seguendo i percorsi segnalati, sulla tipologia di utenti e camminatori in relazione alla difficoltà dei percorsi e all'eventuale necessità di particolari attrezzature tecniche, nonché ogni altra informazione turistica utile alla fruizione consapevole del territorio.
2. La segnaletica verticale, quali segnali ed etichette, fornisce informazioni di carattere geografico, storico e ambientale evidenziando anche l'insieme degli itinerari della zona. La segnaletica verticale è applicata su appositi elementi di supporto, quali pali o picchetti, posizionati su un apposito punto del percorso o luogo di posa, codificato e geograficamente identificato nel Catasto di cui all'art. 11 della Legge regionale n. 12/2023, sul quale è installato un palo di supporto con gli elementi della segnaletica verticale relativi a quel punto. Il picchetto non determina un luogo di posa.
3. La segnaletica orizzontale, complementare a quella verticale, è posta in prossimità di bivi o in aree dove è facile perdere l'orientamento, deve permettere di individuare la continuità della percezione del percorso del Cammino. La segnaletica orizzontale è costituita da segnavia applicati su elementi naturali o manufatti lungo il percorso.
4. La segnaletica verticale e orizzontale è articolata nelle seguenti categorie:
  - a) la segnaletica direzionale, utilizzabile in ambito verticale e, in parte, orizzontale, quale principale strumento per la corretta interpretazione del Cammino, in quanto fornisce indicazioni relative alle destinazioni raggiungibili seguendo i percorsi segnalati, nonché informazioni turistiche utili alla fruizione consapevole del territorio. La segnaletica direzionale è realizzata attraverso l'uso di materiali ecosostenibili e/o tipici dei luoghi, comunque idonei alla posa all'esterno e resistenti agli agenti atmosferici. Le dimensioni, la forma, i colori, la grafica e la posa in opera della segnaletica direzionale devono rendere visibile la stessa ai fruitori del percorso. Appartengono alla segnaletica direzionale:
    - 1) il segnale di direzione, posto all'inizio del percorso, agli incroci con altri percorsi, nei punti di contatto con le infrastrutture territoriali, in corrispondenza delle mete intermedie presenti lungo il percorso e nel punto finale del percorso;
    - 2) il segnale di località, indicante il toponimo del luogo in cui è posizionato con la relativa quota altimetrica, è situato nei punti più significativi del percorso e/o che trovano riscontro sulla cartografia;
    - 3) il segnavia semplice, indicante la continuità del sentiero, è posto in posizione visibile in entrambi i sensi di marcia, nelle immediate vicinanze dei bivi e ogni 5 o 10 minuti di Cammino, se il sentiero è evidente, altrimenti a distanza più ravvicinata, rispettando le caratteristiche ambientali dei luoghi;
    - 4) il segnavia a bandierina, applicato su picchetti.
  - b) la segnaletica di itinerario, utilizzabile in ambito verticale, per indicare la continuità di infrastrutture turistiche collegate al Cammino, quali itinerari, percorsi tematici, itinerari destinati a forme di fruizione specifiche. Appartengono alla segnaletica di itinerario:
    - 1) il segnale di itinerario, indicante il codice o la sigla del percorso e/o il logo dell'Ente di riferimento, è posto ai bivi e in altri punti significativi;
    - 2) il segnale di fruizione specifica (quale, in particolare, per il sentiero per escursionisti esperti e/o impegnativo per lunghezza, dislivelli, pendenze; per la via ferrata o sentiero parzialmente attrezzato; per il sentiero tematico con interesse prevalente; per il percorso adatto anche ad uso ciclistico e/o equestre);

c) la segnaletica informativa, utilizzabile in ambito verticale, che raccoglie l'insieme delle indicazioni riguardanti le opportunità complessive di fruizione del territorio, le limitazioni e i divieti e le informazioni relative a Enti o altri soggetti coinvolti nella realizzazione della segnaletica stessa o nella gestione della rete escursionistica. Appartengono alla segnaletica informativa:

- 1) il numero del luogo di posa;
- 2) il logo istituzionale dell'Ente di riferimento responsabile della gestione del Cammino;
- 3) il pittogramma di divieto.

5. È vietato applicare sui pali o sui picchetti qualunque altro elemento estraneo al sistema modulare di segnaletica di cui al presente articolo.

6. La segnaletica, nel rispetto delle specifiche tecniche definite nel presente articolo è apposta, lungo il percorso, su pannelli, cartelli, cippi, manufatti in pietra o pali, nei formati e nei materiali previsti o elementi naturali quali pietre, rocce, alberi, senza arrecar danno alla flora e alla fauna, in materiale adeguato al paesaggio e coerente con i luoghi, secondo le prescrizioni di legge in materia forestale, ambientale e paesaggistica.

7. La segnaletica deve riportare la numerazione del sentiero coerentemente con la classificazione allo stesso attribuita nel Catasto di cui all'articolo 11 della Legge regionale n. 12/2023.

8. La segnaletica è predisposta almeno in lingua italiana e inglese.

9. La segnaletica rispetta le normative vigenti ed in particolare le disposizioni del Codice della Strada di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e si uniforma agli standard di cui al presente articolo in un'ottica di immagine coordinata e di contenimento dell'impatto visivo.

10. L'installazione e l'adeguamento della segnaletica ai sensi del presente Regolamento e ai fini della messa in sicurezza dei Cammini, deve completarsi entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

11. Con successivi provvedimenti del Dipartimento competente in materia di turismo possono essere individuati ulteriori indirizzi tecnici di dettaglio per l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento relative alla segnaletica.

## **Articolo 11 (Carta dell'escursionista)**

1. La Carta dell'escursionista, di cui all'art. 8 della Legge regionale n.12/2023 è il documento che permette a chi percorre i Cammini di Calabria di avere un riconoscimento nei luoghi che attraversa o in cui alloggia ed usufruisce dei servizi.

2. Ogni ente gestore del Cammino è tenuto ad erogare e gestire la Carta dell'escursionista. Le modalità per ricevere la Carta dell'escursionista possono essere le seguenti:

- a) invio di una mail, da parte dell'escursionista, all'apposita casella dell'ente gestore del cammino;
- b) richiedendola online direttamente sul sito ufficiale dell'ente gestore;
- c) richiedendola direttamente all'ufficio del Cammino nel luogo di partenza.

3. Ogni ente gestore del Cammino è tenuto a comunicare annualmente al Dipartimento competente in materia di turismo la modalità di rilascio e gestione della Carta dell'escursionista. Le modalità di rilascio e di gestione saranno pubblicate sull'apposita sezione relativa ai cammini all'interno del sito istituzionale del Dipartimento competente in materia di turismo.

4. La Carta dell'escursionista può essere richiesta da qualsiasi persona fisica, all'ente gestore del Cammino, anche se minorenni, purché accompagnata dai genitori o in gruppo e in grado di comprendere la natura del Cammino.

5. La Carta dell'escursionista deve avere sulla prima pagina di copertina il logo della Regione Calabria, il logo dei Cammini Calabria, il logo ufficiale del Cammino e dell'Associazione o Ente che gestisce l'itinerario, l'elenco di tutti i comuni/borghi attraversati con relativo spazio in cui apporre un timbro del Comune e luogo attraversato. Devono essere predisposti modi idonei di fornitura della Carta dell'escursionista.

6. I possessori della Carta sono chiamati rispettare le basilari norme comportamentali applicabili all'attività di escursionismo. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) adottare un comportamento rispettoso dell'uomo e della natura, non nuocendo agli altri, a se stessi e all'ambiente;
- b) non abbandonare rifiuti di ogni genere lungo il tracciato del Cammino;
- c) rispettare le proprietà private e pubbliche, inclusa la segnaletica e le prescrizioni;
- d) essere autosufficienti e coscienti del proprio livello di preparazione fisica;
- e) non intraprendere da soli escursioni in zone isolate;
- f) rispettare il principio del minimo impatto con la natura;
- g) rimanere sempre all'interno dei percorsi tracciati;
- h) non disturbare o spaventare gli animali.

7. I possessori della Carta hanno il diritto di:

- a) ricevere assistenza in termini di informazione completa sulle caratteristiche del percorso e sui servizi connessi;
- b) ricevere un riconoscimento ufficiale dall'ente gestore del tratto percorso;
- c) usufruire del Cammino in sicurezza per l'intero tratto;
- d) usufruire di eventuali convenzioni, qualora previste, in relazione ai servizi di ospitalità e ristoro (ad esempio ospitalità offerta a titolo gratuito e/o ad offerta libera).

### **Articolo 12 (App dei Cammini)**

1. Per le finalità connesse all'attuazione della Legge regionale n. 12/2023, il Dipartimento competente in materia di turismo utilizza l'app ufficiale di promozione turistica in uso.

2. Il Dipartimento competente in materia di turismo provvede ad aggiornare l'app ufficiale di cui al comma 1 con una sezione specifica dedicata alla Rete dei Cammini di Calabria.

3. È onere del soggetto gestore del Cammino gestire e aggiornare l'App specifica del Cammino riconosciuto.

4. L'App di cui al comma 3 deve riportare il logo della Regione Calabria con la dicitura "Cammino di Calabria" e prevedere la possibilità di richiedere la Carta dell'escursionista in formato elettronico.

### **Articolo 13 (Concessione di immobili)**

1. Gli immobili e i beni di cui all'art. 9 comma 3 della Legge regionale n. 12/2023 possono essere concessi in uso gratuito secondo quanto previsto dal Regolamento regionale n. 6/2017, art. 24, comma 1, lett. b) (Regolamento di disciplina dell'uso in concessione, locazione o ad altro titolo, di beni immobili della Regione Calabria).

## **Articolo 14**

### **(Definizione e utilizzo del logo)**

1. Per logo regionale dei Cammini di Calabria si intende il logo della Regione Calabria con la dicitura "Cammino di Calabria".
2. Il Dipartimento competente in materia di turismo può dotarsi di uno specifico logo regionale dei Cammini di Calabria, le cui modalità di utilizzo e caratteristiche grafiche sono definite con Delibera di Giunta regionale.
3. Ogni Cammino si contraddistingue da un logo unico identificativo registrato dal soggetto gestore secondo la normativa nazionale in materia e deve essere libero da vincoli per l'uso pubblico.
4. La vigilanza sul corretto uso del logo di ciascun Cammino è esercitata dai comuni interessati o dai soggetti abilitati.

## **Articolo 15**

### **(Verifica del mantenimento dei requisiti)**

1. I soggetti gestori sono tenuti ad attestare annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, il mantenimento dei requisiti minimi di cui all'art. 3 del presente Regolamento, sottoponendo al Dipartimento competente in materia di Turismo apposita dichiarazione sostitutiva, il cui format sarà reso disponibile tra la modulistica prevista dal procedimento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, per il tramite del Dipartimento competente in materia di Turismo, si riserva di operare le opportune verifiche.
3. Le verifiche di cui al comma 2 sono pianificate e calendarizzate annualmente, anche mediante l'adozione di un apposito Piano, predisposto dal Dipartimento competente in materia di Turismo.
4. Qualora quanto dichiarato attraverso la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 risulti mendace, il soggetto gestore incorre nelle sanzioni previste ai sensi della normativa vigente. L'accertata mancanza del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento comporta inoltre la decadenza del riconoscimento regionale e la conseguente esclusione dal Catasto dei Cammini di Calabria di cui all'art. 5 della Legge regionale n. 12/2023.

## **Articolo 16**

### **(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro

**OCCHIUTO**